



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori RUFA, ALESSANDRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, DORIA, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, MOLLAME, MONTANI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, RICCARDI, RIPAMONTI, RIVOLTA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, TESTOR, TOSATO, URRARO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2021**

Disposizioni in materia di ripartizione del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai commi 337-340, ha introdotto a titolo sperimentale una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) da destinare, a scelta del contribuente, alle organizzazioni senza scopo di lucro, in base alle preferenze espresse nella dichiarazione dei redditi. Questa novità si è rivelata, nel corso degli anni, uno strumento preziosissimo che rappresenta per il cittadino un concreto esercizio di democrazia fiscale e sussidiaria, poiché attribuisce al contribuente la facoltà di scegliere come utilizzare una parte delle proprie imposte per finalità valutate all'interno di una lista di destinatari pubblici e privati, controllata e certificata dal Governo.

Dopo questa prima applicazione in via sperimentale, il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, all'articolo 2, comma 4-*novies*, ha previsto che per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, sia devoluta una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa, per sostenere: il volontariato, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, le associazioni e fondazioni riconosciute che svolgono attività nei settori propri delle ONLUS, il finanziamento della ricerca scientifica e sanitaria,

dell'università e delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente, nonché le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Con l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si afferma che le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del citato decreto-legge n. 40 del 2010, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e successivi.

Successivamente è stato emanato il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante « codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ».

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 17 settembre 2020 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sul cinque per mille. Il provvedimento pubblicato va a disciplinare le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo. Sono presenti anche disposizioni sulle modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.

Nello specifico il cinque per mille può essere destinato:

a) al sostegno agli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale, comprese le cooperative sociali ma escluse

le imprese sociali costituite in forma di società. Tale disposizione, si applica a partire dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico; fino a quel momento il contributo sarà erogato agli «enti del volontariato», categoria che comprende le ONLUS, le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali e provinciali, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, le cooperative sociali e i loro consorzi, le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi e intese, le associazioni e le fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 460 del 1997;

*b*) al finanziamento degli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell'università tra cui università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, o enti e istituzioni di ricerca;

*c*) al finanziamento degli enti della ricerca sanitaria destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute, associazioni senza fini di lucro e fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti precedentemente indicati, che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute;

*d*) al sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

*e*) al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche (Asd), riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nella cui organizzazione è presente il settore giovanile affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, e che svolgono prevalentemente attività di interesse sociale.

Rimane possibile destinare il cinque per mille anche per la tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e al sostegno degli enti gestori delle aree protette.

Il 9 giugno 2021, è stato approvato in prima lettura al Senato, il disegno di legge (atto Senato 1443), il cui obiettivo era quello di estendere la destinazione del cinque per mille al finanziamento del fondo di assistenza per il personale in servizio del Corpo della guardia di finanza, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo di polizia penitenziaria, dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in quanto istituzioni di estrema importanza per il bene della comunità e, al pari di altre associazioni, bisognose di contributi, nonché per il sostegno, l'assistenza e le attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio.

Finora è possibile destinare il proprio contributo, a scelta del contribuente, a una delle finalità tra quelle indicate dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, pertanto l'obiettivo del presente disegno di legge è quello di permettere al contribuente di frazionare la propria quota del cinque per mille a più finalità tra quelle indicate dal medesimo comma.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Ripartizione del 5 per mille)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il contribuente ha la facoltà di frazionare la propria quota del cinque per mille destinandola a più di una finalità tra quelle indicate dal comma 1».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.

### Art. 2.

*(Modifica alla legge 23 dicembre 2014, n. 190)*

1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 820 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 295 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dall'anno 2023 con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativi all'anno di imposta 2022.





€ 1,00